



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 175 in data: 02.10.2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE 'IL SALTO DELL'ACCIUGA' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LAIGUEGLIA IN PROGRAMMA IL 10-11 OTTOBRE 2020. CONCESSIONE AUSILIO TECNICO-LOGISTICO E CONTRIBUZIONE FINANZIARIO ED ALTRE DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno **duemilaventi** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore **10.56** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente
ing. Giancarlo GARASSINO	Presente

Totale presenti **2**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rag. Roberto SASSO DEL VERME**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE 'IL SALTO DELL'ACCIUGA' A CURA DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LAIGUEGLIA IN PROGRAMMA IL 10-11 OTTOBRE 2020. CONCESSIONE AUSILIO TECNICO-LOGISTICO E CONTRIBUZIONE FINANZIARIO ED ALTRE DETERMINAZIONI IN MERITO.

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.



Addì, 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RANISE CORRADI RAFFAELE

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 30/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Richiamato l'art. 13, comma 1, del TUEL 267/2000 in base al quale spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Dato atto che il Comune di Laignueglia fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi e di iniziative legate alla cultura, all'arte, allo sport, al tempo libero e alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche che richiedono un'adeguata promozione, organizzazione e gestione.

Ritenuto che quanto deliberato con la presente sia legato ad attività connesse a competenze proprie dell'Ente ed a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza ed in particolare sia strettamente inerente o coesistente alle funzioni amministrative sopra richiamate tale da costituirne una necessaria esplicazione.

Vista la nota prot. n. 14118 del 07/08/2020, agli atti d'ufficio, con la quale l'Associazione Turistica Pro Loco presenta il programma della manifestazione "Il Salto dell'Acciuga" – 9° Edizione – in calendario il 10-11 ottobre 2020, ha richiesto il patrocinio dell'Ente, formulato l'elenco delle esigenze tecnico-logistiche, nonché avanzato istanza di contributo.

Richiamato l'art. 32, comma 1 bis, della legge regionale 02/01/2007, n. 1 recante Testo Unico in materia di commercio, in base al quale tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell'anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Tutte le manifestazioni inserite nell'elenco devono previamente essere concordate con le Associazioni di categoria.

Atteso che la manifestazione commerciale in parola è stata inserita nell'elenco 2020 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 235 del 31/10/2019, esecutiva ai sensi di Legge, e comunicata al competente ufficio regionale con nota prot. n. 21242 del 31/10/2019, agli atti.

Considerato che "Il Salto dell'acciuga" promuove il confronto tra le tradizioni, le culture, la gastronomia, ed altre peculiarità folcloristiche della Liguria e del Piemonte con stand espositivi per la vendita e le degustazioni di prodotti tipici, attività didattiche, presentazione di libri, musica e danze popolari, mostre d'arte ecc.

Ritenuto che questo genere di eventi enogastronomici, culturali ed artistici insieme, sia veicolo di promozione e sostegno del territorio, anche in considerazione del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, e rappresenti una valida opportunità di destagionalizzazione del turismo locale.

Ricordato che questa Giunta Comunale con deliberazione n. 144 dell'11/08/2020 ha stabilito di concedere all'Associazione Turistica Pro Loco Laignueglia il patrocinio del Comune nonché l'utilizzo del logo istituzionale sul materiale promozionale per l'organizzazione della nona edizione della manifestazione "Il Salto dell'Acciuga", in programma dal 10 all'11 ottobre 2020, dando atto che:

- la concessione del patrocinio è gratuito e non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata;
- l'iniziativa potrà svolgersi soltanto previo espletamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni di Legge in materia di polizia amministrativa, pubblica sicurezza, viabilità, e misure igienico-sanitarie anti COVID-19, ove ricorra la fattispecie;
- l'Associazione Turistica Pro Loco Laigueglia rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati a persone o cose a causa e/o nel corso dell'evento patrocinato;
- il Comune si riserva sin d'ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, differire od annullare l'evento per ragioni di salute od igiene pubblica.

Atteso che con il medesimo atto questa Giunta ha rinviato ad atti successivi atti la concessione all'Associazione di eventuale contributo finanziario ed ausilio tecnico-logistico per l'organizzazione dell'evento de quo.

Considerato che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte dell'Ente ad iniziative svolte da un soggetto terzo nell'interesse della collettività e riconducibili ai compiti istituzionali del Comune, rappresenta una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale sanciti dall'art. 118 della Costituzione, fermo restando il rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità presidiate dalla disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 241/1990 e all'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Dato atto che gli interventi finanziari per contributi ad enti ed associazioni a sostegno di attività culturali, sportive, sociali non rientrano tra le tipologie di spesa relative alle sponsorizzazioni e pertanto escluse dall'applicazione del D. L. 78/2010.

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire, nel limite del possibile, alla ripartenza economica del Paese colpito in questi mesi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvare il programma dell'iniziativa, autorizzando i Responsabili dei Settori interessati ad assumere, a mezzo di proprie determinazioni, tutte le iniziative ritenute necessarie a quanto sopra, da espletarsi in conformità alla presente e, per la buona riuscita dell'evento, di accordare alla Pro Loco l'ausilio tecnico-logistico limitatamente a quanto segue:

- utilizzo gratuito della Delegazione di Spiaggia in Piazza Cavour;
- allaccio alla rete elettrica nelle piazze in cui si svolge la manifestazione;
- montaggio e collaudo del palco coperto in piazza Marconi e service audio luci;
- fornitura di tavoli e sedie, fornitura di stand, con plafoniere ed allaccio elettrico, impianto microfonico comunale nel numero richiesto dall'Associazione;
- deroga acustica dalle ore 17.00 del 10 ottobre alle ore 24.00 dell'11 ottobre 2020;
- esonero dal plateatico per tutti gli operatori commerciali e le associazioni che partecipano all'evento;
- pagamento dei diritti per le pubbliche affissioni dei manifesti promozionali;
- autorizzazione agli automezzi dell'organizzazione a transitare nella ZTL dalle ore 15.00 del 09/10 alle ore 24 dell'11/10 per le operazioni di carico e scarico;
- istituzione di un'area di sosta riservata agli autobus in parcheggio San Sebastiano;
- esonero dal pagamento dei diritti di segreteria per la SCIA commerciale;
- consegna di due bidoni per la raccolta della frazione umida e dell'indifferenziato nelle piazze interessate dalla manifestazione;

Dato atto che l'Associazione Pro-Loco operante nel territorio comunale di Laigueglia ha finalità e pone in essere iniziative di interesse pubblico a carattere turistico/sociale/ricreativo che coinvolgono cittadini residenti e non, senza perseguire esclusivi fini di lucro.

Ritenuto inoltre contribuire economicamente all'iniziativa, concedendo alla Pro Loco Laigueglia un finanziamento di € 3.000,00.

Atteso che:

- il contributo verrà erogato secondo quanto previsto dal regolamento comunale e precisamente: per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative per cui il contributo è stato concesso.
- qualora il bilancio consuntivo della manifestazione rendicontasse spese inferiori a quanto preventivato, il relativo contributo concesso dal Comune verrà ridotto proporzionalmente.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha prorogato le misure di cui DPCM al 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020 ed ha confermato sino al 7 ottobre 2020 le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative elaborate il 6 agosto 2020 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 ed in particolare le vigenti indicazioni in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Ritenuto di disporre a tutela della salute pubblica le seguenti misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento nelle aree interessate ed assicurare il distanziamento interpersonale:

- istituzione dell'obbligo dell'uso della mascherina su tutte le aree pubbliche nel Centro Storico, indipendentemente dal distanziamento interpersonale mediante apposita ordinanza sindacale;
- posizionamento di apposita segnaletica (orizzontale e/o verticale) a cura dell'Associazione Pro Loco Laigueglia per favorire il rispetto del distanziamento e delle altre principali prescrizioni anticontagio;
- predisposizione a cura e spese dell'Associazione Pro Loco Laigueglia di un servizio di steward/vigilanza per sensibilizzare e richiamare le persone all'osservanza delle disposizioni anticovid lungo tutta la durata dell'evento;

Dato atto che l'organizzazione della manifestazione su citata è a rischio esclusivo dell'Associazione Turistica Pro Loco Laigueglia e pertanto sarà suo onere essere dotata di apposita RCT e di richiedere ed ottenere i necessari nulla osta, permessi, autorizzazioni previsti dalla Legge presso Autorità ed Uffici, dare il preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31, nonché adottare le misure organizzative in materia di *safety* e *security* nelle pubbliche manifestazioni, ove ricorra la fattispecie.

Dato atto altresì che l'Organizzatore e i partecipanti dovranno in ogni caso attenersi a quanto dispone il codice della strada in materia di viabilità, passi carrai e incolumità pubblica nonché alle prescrizioni che di volta in volta dovesse fornire loro la Polizia Locale o la Capitaneria in materia di demanio marittimo. In particolare per la posa degli stand dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovrà sempre essere lasciato uno spazio libero, di almeno ml. 3,00, antistante l'occupazione al fine di permettere il regolare transito pedonale e veicolare, specie dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità;
- dovrà sempre essere garantito il libero accesso alle civili abitazioni, magazzini, box, esercizi commerciali ed esercizi pubblici presenti in zona;
- dovrà sempre essere concesso il libero transito ai veicoli dei concessionari di passi carrai presenti nelle aree suindicate per raggiungere la loro proprietà;
- le occupazioni dovranno essere sempre facilmente amovibili in caso di transito di mezzi di soccorso.

Considerato infine che l'Organizzazione ed i partecipanti sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità vigenti sul territorio comunale, pena l'applicazione di sanzioni e/o il rimborso di spese per interventi straordinari non compresi in appalto che il Comune si trovi costretto a richiedere al gestore del servizio, ed in ogni caso previi accordi con gli Uffici competenti e a lasciare gli spazi pubblici, una volta conclusa la manifestazione, in condizioni decorose e gli immobili comunali utilizzati puliti, integri ed in ordine.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 18/12/2019, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 18/12/2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto l'art.48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale.

Visto ed applicato lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii..

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di accogliere la proposta formulata dall'Associazione Turistica Pro Loco Laigueglia per l'organizzazione della nona edizione della manifestazione "Il Salto dell'Acciuga", in programma dal 10 all'11 ottobre 2020, già patrocinata dal Comune con deliberazione G.C. n. 144 dell'11/08/2020.

Di approvare a tal fine il programma dell'iniziativa prot. n. 14118 del 07/08/2020, agli ad'ufficio e, per la buona riuscita dell'evento, di accordare alla Pro Loco l'ausilio tecnico-logistico limitatamente a quanto segue:

- utilizzo gratuito della Delegazione di Spiaggia in Piazza Cavour;
- allaccio alla rete elettrica nelle piazze in cui si svolge la manifestazione;
- montaggio e collaudo del palco coperto in piazza Marconi e service audio luci;
- fornitura di tavoli e sedie, fornitura di stand, con plafoniere ed allaccio elettrico, impianto microfonico comunale nel numero richiesto dall'Associazione;
- deroga acustica dalle ore 17.00 del 10 ottobre alle ore 24.00 dell'11 ottobre 2020;
- esonero dal plateatico per tutti gli operatori commerciali e le associazioni che partecipano all'evento;
- pagamento dei diritti per le pubbliche affissioni dei manifesti promozionali;
- autorizzazione agli automezzi dell'organizzazione a transitare nella ZTL dalle ore 15.00 del 09/10 alle ore 24 dell'11/10 per le operazioni di carico e scarico;
- istituzione di un'area di sosta riservata agli autobus in parcheggio San Sebastiano;
- esonero dal pagamento dei diritti di segreteria per la SCIA commerciale;
- consegna di due bidoni per la raccolta della frazione umida e dell'indifferenziato nelle piazze interessate dalla manifestazione.

Di contribuire economicamente alle iniziative concedendo alla Pro Loco Laigueglia un finanziamento di € 3.000.00.

Di dare atto che:

- il contributo verrà erogato secondo quanto previsto dal regolamento comunale e precisamente: per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative per cui il contributo è stato concesso.
- qualora il bilancio consuntivo della manifestazione rendicontasse spese inferiori a quanto preventivato, il relativo contributo concesso dal Comune verrà ridotto proporzionalmente.

Di disporre a tutela della salute pubblica le seguenti misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento nelle aree interessate ed assicurare il distanziamento interpersonale:

- istituzione dell'obbligo dell'uso della mascherina su tutte le aree pubbliche nel Centro Storico, indipendentemente dal distanziamento interpersonale mediante apposita ordinanza sindacale;
- posizionamento di apposita segnaletica (orizzontale e/o verticale) a cura dell'Associazione Pro Loco Laigueglia per favorire il rispetto del distanziamento e delle altre principali prescrizioni anticontagio;
- predisposizione a cura e spese dell'Associazione Pro Loco Laigueglia di un servizio di steward/vigilanza per sensibilizzare e richiamare le persone all'osservanza delle disposizioni anticovid lungo tutta la durata dell'evento;

Di dare atto che l'organizzazione della manifestazione su citata è a rischio esclusivo dell'Associazione Pro Loco e pertanto sarà suo onere essere dotata di apposita RCT e di richiedere ed ottenere i necessari nulla osta, permessi, autorizzazioni previsti dalla Legge presso Autorità ed Uffici, dare il preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31, nonché adottare le misure organizzative in materia di *safety* e *security* nelle pubbliche manifestazioni, ove ricorra la fattispecie.

Di dare atto altresì che l'Organizzazione e i partecipanti dovranno in ogni caso attenersi a quanto dispone il codice della strada in materia di viabilità, passi carrai e incolumità pubblica nonché alle prescrizioni che di volta in volta dovesse fornire loro la Polizia Locale o la Capitaneria in materia di demanio marittimo. In particolare per la posa degli stand dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovrà sempre essere lasciato uno spazio libero, di almeno ml. 3,00, antistante l'occupazione al fine di permettere il regolare transito pedonale e veicolare, specie dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità;
- dovrà sempre essere garantito il libero accesso alle civili abitazioni, magazzini, box, esercizi commerciali ed esercizi pubblici presenti in zona;
- dovrà sempre essere concesso il libero transito ai veicoli dei concessionari di passi carrai presenti nelle aree suindicate per raggiungere la loro proprietà;
- le occupazioni dovranno essere sempre facilmente amovibili in caso di transito di mezzi di soccorso.

Di dare atto che l'Organizzazione ed i partecipanti sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità vigenti sul territorio comunale, pena l'applicazione di sanzioni e/o il rimborso di spese per interventi straordinari non compresi in appalto che il Comune si trovi costretto a richiedere al gestore del servizio, ed in ogni caso previi accordi con gli Uffici competenti e a lasciare gli spazi pubblici, una volta conclusa la manifestazione, in condizioni decorose e gli immobili comunali utilizzati puliti, integri ed in ordine.

Di dare atto che il supporto ed ausilio tecnico-logistico concesso in ogni caso sarà effettuato compatibilmente con gli impegni e le priorità degli Uffici Tecnici e del personale esecutivo loro assegnato e nel rispetto dei vigenti limiti in materia di lavoro straordinario autorizzabile.

Di dare atto che:

- l'iniziativa potrà svolgersi soltanto previo espletamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni di Legge in materia di polizia amministrativa, pubblica sicurezza, viabilità, e misure igienico-sanitarie anti COVID-19, ove ricorra la fattispecie;
- l'Associazione Turistica Pro Loco Laigueglia rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati a persone o cose a causa e/o nel corso dell'evento patrocinato;
- il Comune si riserva sin d'ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, differire od annullare l'evento per ragioni di salute od igiene pubblica.

Di autorizzare i Responsabili dei Settori interessati ad assumere, a mezzo di proprie determinazioni, tutte le iniziative ritenute necessarie a quanto sopra, da espletarsi in conformità alla presente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Rag. Roberto SASSO DEL VERME

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 09.10.2020 al giorno 23.10.2020.

Laigueglia, 09.10.2020

IL MESSO COMUNALE
Antonino PARISI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Ai sensi art.125 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che il presente verbale, oggi 09.10.2020 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 18297 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 09.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134, comma 4° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data _____.

Laigueglia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI
